



UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE
FACOLTÀ DI ECONOMIA “GIORGIO FUÀ”

Corso di Laurea triennale in Economia aziendale

**LA FUSIONE FRA SOCIETÀ E FRA BANCHE CON RIGUARDO
ALLA REALTÀ LOCALE: CARISAP E INTESA SANPAOLO**

**THE MERGER BETWEEN COMPANIES AND BETWEEN
BANKS WITH REGARD TO THE LOCAL REALITY:
CARISAP AND INTESA SANPAOLO**

Relatore:
Prof. Filippo Fiordiponti

Rapporto Finale di:
Carlotta Grilli

Anno Accademico 2022/2023

INDICE

INTRODUZIONE.....	1
--------------------------	----------

CAPITOLO 1 – LE OPERAZIONI DI FUSIONE

1.1. Nozione e natura giuridica.....	5
1.2. Le diverse forme della fusione.....	7
1.2.1. Teoria aziendalistica.....	7
1.2.2. Teoria giuridica.....	8
1.3. Le novità introdotte dal D.lgs. n 6/2003.....	9
1.4. Il procedimento di fusione dopo la riforma del 2003.....	10
1.4.1. Fase preparatoria.....	10
1.4.1.1. Il progetto di fusione.....	10
1.4.1.2. La situazione patrimoniale.....	13
1.4.1.3. La relazione dell'organo amministrativo.....	14
1.4.1.4. La relazione degli esperti.....	15
1.4.2. Fase attuativa.....	18
1.4.2.1. Deposito degli atti.....	18
1.4.2.2. Decisione in ordine alla fusione.....	19
1.4.2.3. Atto di fusione.....	21
1.5. La tutela dei soci, dei creditori e degli obbligazionisti.....	23
1.6. Fusione bancaria.....	25

CAPITOLO 2 – CASO PRATICO: Carisap e Intesa SanPaolo

2.1. Dati storici delle due fusioni.....	27
--	----

2.1.1. Fusione di Banca dell'Adriatico in Carisap e successiva acquisizione da parte di Intesa SanPaolo.....	27
2.2. Ripercussioni sui dipendenti.....	30
CAPITOLO 3 – GENESI E SVILUPPO DI INTESA SANPAOLO	
3.1. Fusione degli istituti che hanno portato alla crescita del gruppo ISP.....	36
3.2. Rilevanza internazionale del gruppo.....	38
CONCLUSIONI.....	39
BIBLIOGRAFIA.....	40
RINGRAZIAMENTI.....	41

INTRODUZIONE

Col presente elaborato si intende approfondire la tematica della fusione fra imprese e, in particolare, fra gli istituti bancari, portando poi l'attenzione sulla nostra realtà locale, data dalla Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno che ha, in un primo momento, acquisito la Banca dell'Adriatico e, successivamente, è stata incorporata in Intesa SanPaolo.

Infine, si focalizza la genesi del gruppo ISP e i suoi attuali peso e rilevanza internazionale.

CAPITOLO 1

LE OPERAZIONI DI FUSIONE

1.1. NOZIONE E NATURA GIURIDICA DELLA FUSIONE

Dapprima ampliata, rispetto alla formulazione del legislatore del 1942, dal D.lgs. 16 gennaio 1991, n. 221 e successivamente riveduta dalla riforma Vietti² nel 2003, la disciplina codicistica della fusione è contenuta nel Libro V, Titolo V, Capo X, Sezione II del codice civile. Sebbene le direttive comunitarie facessero riferimento alla sola società per azioni, il legislatore nazionale, in virtù della tradizione legislativa orientata ad una disciplina tendenzialmente generale della fusione, ha ritenuto opportuno estendere la disciplina delle fusioni a tutte le società. In questa prospettiva, la fusione trova applicazione solo tra organismi societari aventi la causa prevista nell'art. 2247³. In assenza di una nozione dettata dal legislatore, la fusione può essere ben definita facendo ricorso ai principi contabili nazionali. Infatti, nell'OIC 4, la fusione è descritta come la forma di aggregazione aziendale più completa, poiché essa comporta non solo l'unificazione economica, ma anche quella giuridica dei soggetti partecipanti. Oltre all'Organismo Italiano Contabilità (OIC), diversi autori hanno sintetizzato l'articolata fattispecie in formule più o meno brevi. Di seguito alcune tra le più incisive:

“È un'operazione di compenetrazione di imprese, realizzata attraverso un processo di unificazione di una pluralità di entità in una sola” [www.treccani.it/enciclopedia/]; “Rappresenta una delle principali modalità di concentrazione delle imprese societarie, il cui fine oltre a essere quello di ampliarne le dimensioni è anche quello di accrescerne la competitività sul mercato” [www.borsaitaliana.it]; “È l'unificazione di due o più società in una sola; essa ha luogo mediante la costituzione di una società nuova o mediante l'incorporazione in una società di una o più società” [Di Sabato, Manuale delle società, 1955]. Da una lettura organica delle definizioni sopra proposte, è evidente come l'istituto

della fusione sia caratterizzato da aspetti non solo civilistici ma anche, e soprattutto, economico aziendali. Gli obiettivi economici di tale operazione possono essere molteplici: perseguire strategie di crescita dimensionale, operare una riorganizzazione del gruppo di imprese, attuare strategie di differenziazione, ricerca di economie di scala ed altri. L'aspetto giuridico che lega tutte le operazioni di fusione, qualunque sia l'obiettivo economico, è la riduzione ad unità, sia del patrimonio che del soggetto giuridico, delle società che partecipano all'operazione.

In dottrina, con riferimento alla natura giuridica della fusione, si contrappongono soprattutto due teorie: quella estintivo-creativa e quella modificativa. La prima dottrina – estintivo-creativa– ritiene che la fusione comporti l'estinzione delle società fuse o incorporate, con la successiva costituzione della società risultante dalla fusione o incorporante; si determina così un parallelo tra l'istituto della fusione e quello della successione mortis causa. L'interpretazione dottrinale muove dal dato testuale dell'art. 2504-bis, il quale, nella forma vigente prima della riforma del 2003, recando l'espressione “società estinte”, giustificava l'analogia con il fenomeno della successione mortis causa. Inoltre, anche l'art. 19.1 della Terza Direttiva del Consiglio (78/855/CEE), sul piano puramente letterale, sembra avallare tale teoria quando, alle lettere a) e c), parla di “trasferimento universale” e di “società incorporata [che] si estingue”. L'inquadramento della fusione tra società come fenomeno successorio ha trovato conferma anche nella giurisprudenza di legittimità, secondo la quale “la fusione di società mediante incorporazione realizza un'ipotesi di successione a titolo universale corrispondente alla successione mortis causa delle persone fisiche, dalla quale deriva l'estinzione della società incorporata ed il contestuale subingresso di quella incorporante nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alla prima”. Tuttavia, in dottrina e nella giurisprudenza, a favore dell'opposta tesi– che afferma la natura della fusione come una particolare fattispecie di modificazione dell'atto costitutivo – è stato osservato che: il nuovo testo dell'art. 2504-bis recita “La società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla

fusione”; le società sono suscettibili di modificazioni e compenetrazioni soggettive inconcepibili per le persone fisiche⁵; nella successione per causa di morte l’erede non può che accettare o rifiutare l’eredità, mentre la fusione è deliberata da entrambe le società; nella fusione non c’è il termine di una vicenda contrattuale, ma la prosecuzione della stessa esperienza organizzativa sotto forme diverse da quelle originarie⁷; l’art. 2502 richiede che la fusione sia decisa, dalle assemblee delle società partecipanti, “secondo le norme previste per la modificazione dell’atto costitutivo o dello statuto”; in conseguenza della fusione si configura una prosecuzione in tutti i rapporti pregressi, anche processuali, delle società partecipanti, in dipendenza di una vicenda puramente evolutiva-modificativa dello stesso soggetto giuridico. In altri termini, l’assunzione, da parte della società che risulta dalla fusione o quella incorporante, dei rapporti preesistenti, non è il frutto di una successione, ma l’inevitabile portato del confluire sistematico e contemporaneo di varie entità in una unica, in dipendenza dell’atto di fusione. Anche da un punto di vista economico, la fusione non segnala uno stato morituro della società, bensì ne attesta la piena vitalità, come operazione compiuta per rispondere a necessità strategiche ed operative.

1.2. LE DIVERSE FORME DI FUSIONE

La fusione è un istituto i cui effetti si producono non solo sul piano giuridico, ma anche sul piano economico-aziendale. Pertanto, la teoria giuridica e quella aziendalistica classificano il medesimo istituto individuandone le diverse specie attraverso principi differenti.

1.2.1. Teoria aziendalistica

Nella teoria aziendalistica, le fusioni possono essere ordinate in base alle caratteristiche delle aziende che vi partecipano. Si individuano così tre diverse forme di fusione: orizzontale, verticale e conglomerale.

La fusione orizzontale è quella che interviene tra due o più aziende che operano nel medesimo settore. Tali operazioni, visti i potenziali effetti negativi sulla concorrenza, sono regolate - qualora dovessero

superare le soglie di fatturato previste dalla legge - dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Con la fusione verticale si fondono due o più aziende appartenenti a livelli differenti del ciclo operativo, lungo segmenti congiunti della catena del valore. Questa modalità di fusione permette di realizzare le strategie di integrazione verticale o anche di riorganizzare i gruppi di società. L'ultima forma di fusione prevista dalla teoria

aziendalistica è quella delle fusioni conglomerali, che coinvolgono due o più aziende operanti in settori differenti e privi di apprezzabili legami sinergici. Attraverso queste fusioni si realizzano strategie di diversificazione sia della produzione che del mercato.

1.2.2. Teoria giuridica

Nell'ambito della disciplina civilistica l'art. 2501 prevede che “la fusione di più società può eseguirsi mediante la costituzione di una nuova società, o mediante l'incorporazione in una società di una o più altre”.

La prima forma, quella che avviene attraverso la costituzione di una nuova società, è anche chiamata “fusione pura” o “fusione in senso stretto”. In questa configurazione, due o più società confluiscono in una nuova società e perdono la loro individualità. La seconda forma individuata dall'art. 2501 è quella della fusione per incorporazione, anche chiamata fusione impropria. Con la fusione mediante incorporazione, la società incorporante assorbe una o più società incorporate. La fusione per incorporazione, nel caso in cui le società partecipanti siano collegate da rapporti di partecipazione, può avvenire in due “direzioni”: diretta o inversa. La fusione per incorporazione è diretta quando la società incorporante detiene partecipazioni nella società incorporata. La fusione inversa, invece, è caratterizzata dal fatto che è la società partecipata ad incorporare la società partecipante. Ancora, nell'ambito delle fusioni per incorporazione, il legislatore individua negli artt. 2505 e 2505-bis due casi particolari che sono, rispettivamente, l'incorporazione di società interamente possedute e l'incorporazione di società possedute al 90%. In entrambe le forme previste dall'art. 2501 – ad eccezione dei casi previsti negli artt. 2505, 2505-bis e 2505-quater – la fusione si realizza attraverso

uno scambio di azioni detenute dai soci delle società partecipanti con azioni di nuova emissione della società risultante dalla fusione¹³. È in virtù di questo scambio di partecipazioni che il rapporto di cambio assume importanza centrale, assolvendo la funzione di “prezzo” delle azioni della società risultante post fusione.

1.3. LE NOVITA' IN MATERIA DI FUSIONE INTRODOTTE DAL D.LGS. N. 6/2003

Il D.lgs. n. 6/2003, in attuazione dei principi e criteri dettati dall'art. 7 della legge 3 ottobre 2001 n. 36616, ha apportato diverse modifiche e innovazioni alla disciplina codicistica della fusione. Si elencano di seguito le principali novità introdotte dalla riforma Vietti:

- Vengono ammesse alla fusione le società sottoposte a procedure concorsuali;
- Il nuovo art. 2501-bis introduce la disciplina della fusione a seguito di acquisizione con indebitamento¹⁸;
- La dicitura “amministratori” è sostituita con “organo amministrativo”, in virtù dell'introduzione dei sistemi di governance monistici e dualistici;
- Sono determinati i requisiti per gli esperti che dovranno redigere la relazione ex art. 2501-sexies;
- È introdotta la possibilità di modificare il progetto attraverso la decisione di fusione;
- Il termine “deliberazione” è sostituito da “decisione”, in virtù della nuova regolamentazione delle S.r.l;
- A norma dell'art. 2503, è ora possibile che un'unica società di revisione, nella redazione della relazione di cui all'art. 2501-sexies, attesti che la situazione patrimoniale e finanziaria delle società renda non necessarie garanzie a tutela dei creditori;
- Viene eliminata la dicitura “società estinte” dall'art. 2504-bis;

- È introdotta una disciplina per il primo bilancio successivo alla fusione (art. 2504-bis, comma quarto);
- Vengono precisati e semplificati i casi di fusioni eterogenee, di fusioni c.d. semplificate e di fusioni cui non partecipano società con capitale sociale rappresentato da azioni.

1.4. IL PROCEDIMENTO DI FUSIONE ALLA LUCE DELLA RIFORMA DEL 2003

La fusione configura una fattispecie a formazione progressiva, integrando così un procedimento complesso, composto da vari elementi anche non coincidenti dal punto di vista temporale.

Il procedimento di fusione può essere scomposto in due fasi principali – fase preparatoria e fase attuativa – che a loro volta si compongono di diversi documenti, i cui contenuti ed estensori sono individuati dalla legge.

1.4.1. Fase preparatoria

La fase preparatoria, nella quale si delineano le caratteristiche contingenti dell'operazione, si compone di quattro documenti: il progetto di fusione, la situazione patrimoniale, la relazione dell'organo amministrativo e la relazione degli esperti.

1.4.1.1. Il progetto di fusione

Il progetto di fusione, disciplinato dall'art. 2501-ter, costituisce il documento fondamentale della procedura di fusione. La normativa prevede che l'organo amministrativo delle società partecipanti alla fusione rediga un unico²⁰ progetto di fusione, e ne identifica gli elementi essenziali. Il documento in esame rappresenta la formalizzazione degli accordi raggiunti dagli amministratori sulle modalità e sui termini dell'operazione, da sottoporre alle rispettive assemblee per la definitiva approvazione. A norma dell'art. 2381, comma quarto, la redazione del progetto di fusione non può essere delegata dall'organo amministrativo ad uno o più singoli componenti, o ad un comitato esecutivo. Per previsione dell'art.2501-ter, dal progetto devono in ogni caso risultare:

- 1) il tipo, la denominazione o ragione sociale, la sede delle società partecipanti alla fusione;
- 2) l'atto costitutivo della nuova società risultante dalla fusione o di quella incorporante, con le eventuali modificazioni derivanti dalla fusione;
- 3) il rapporto di cambio delle azioni o quote, nonché l'eventuale conguaglio in danaro;
- 4) le modalità di assegnazione delle azioni o delle quote della società che risulta dalla fusione o di quella incorporante;
- 5) la data dalla quale tali azioni o quote partecipano agli utili;
- 6) la data a decorrere dalla quale le operazioni delle società partecipanti alla fusione sono imputate al bilancio della società che risulta dalla fusione o di quella incorporante;
- 7) il trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci e ai possessori di titoli diversi dalle azioni;
- 8) i vantaggi particolari eventualmente proposti a favore dei soggetti cui compete l'amministrazione delle società partecipanti alla fusione.

I dati di cui al punto 1) sono necessari all'individuazione esatta delle società che partecipano alla fusione. Come anche per gli altri contenuti prescritti dall'art. 2501-ter, la disposizione individua i contenuti minimi, permettendo così ai soggetti redattori di inserire qualsiasi elemento informativo ritenuto utile ai fini della formazione del consenso dei soci delle società partecipanti alla fusione.

La finalità della disposizione al punto 2) è quella di portare a conoscenza dei soci delle società che partecipano alla fusione le regole statutarie cui saranno sottoposti per effetto del perfezionamento della procedura.

Il punto 3) deve riportare il rapporto di cambio, oltre l'eventuale conguaglio. Per i soci delle società che partecipano alla fusione, questa informazione assume centrale importanza, poiché tale aspetto

incide direttamente sul valore relativo della partecipazione del socio nella società risultante dalla fusione o incorporante.

Nel punto 4) gli estensori sono chiamati ad indicare il modo in cui avverrà il concambio, riferendosi sia a luogo, tempi e procedure che alle operazioni giuridiche attraverso cui si intende reperire le azioni per soddisfare il rapporto di cambio (aumento di capitale sociale, utilizzo di azioni proprie in portafoglio, etc.).

Il termine di cui al punto 5), coincide generalmente con la data di perfezionamento della fusione – data di esecuzione dell'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504. Tuttavia, il progetto di fusione può indicare, per espressa previsione dell'art. 2504-bis, comma terzo, che la partecipazione agli utili decorra da data anteriore. Con riferimento al termine da indicare nel punto 6) del progetto, la disciplina codicistica, nell'art. 2504-bis, comma terzo, consente che questo decorra da data anteriore.

La possibilità di retro-datare risponde ad esigenze di carattere operativo e la disponibilità di questi termini è concessa in virtù della loro rilevanza esclusivamente interna. In ogni caso, la retrodatazione ha efficacia meramente obbligatoria, mentre è esclusa qualsiasi possibilità di retrodatazione dell'efficacia della fusione con effetto anche verso i terzi (con l'unica eccezione del

rapporto con il soggetto terzo rappresentato dall'Erario). Nel solo caso di fusione per incorporazione, è ammessa, a norma dell'art. 2504-bis, comma secondo, la posticipazione degli effetti della fusione, da cui la posticipazione di tutti i termini. L'informativa richiesta al punto 7) ha lo scopo di definire il quadro informativo a favore dei possessori dei titoli indicati. I vantaggi di cui al punto 8) sono individuabili in eventuali vantaggi economici e/o patrimoniali che gli amministratori possono riservare a loro favore. La previsione di detti vantaggi non è elemento strutturale della fusione, ma costituisce comunque una legittima scelta discrezionale che gli amministratori possono compiere, ferma restando un'ideale informativa ai soci.

Con riferimento ai punti 4), 7) e 8), è da notare che, sebbene i contenuti previsti dall'art. 2501-ter siano essenziali, essi diventano inconferenti quando non sussistono i presupposti dell'informativa richiesta. La pubblicità del progetto di fusione - per deposito presso il Registro delle imprese o per pubblicazione sul sito internet delle società - è regolata dagli ultimi due commi dell'art. 2501-ter. Tra l'iscrizione o la pubblicazione nel sito Internet del progetto e la data fissata per la decisione in ordine alla fusione devono intercorrere almeno trenta giorni, salvo che i soci rinuncino al termine con consenso unanime.

1.4.1.2. La situazione patrimoniale

L'art. 2401-quater stabilisce che siano redatte le situazioni patrimoniali delle società che partecipano alla fusione, con riferimento ad una data non anteriore di oltre centoventi giorni dal giorno del deposito del progetto di fusione nella sede della società ovvero sul sito internet di questa. Il secondo comma del suddetto articolo ammette che la situazione patrimoniale sia sostituita dal bilancio dell'ultimo esercizio, se questo è stato chiuso non oltre sei mesi prima del giorno del deposito del progetto di fusione. L'ultimo comma permette di non adempiere alla redazione delle situazioni patrimoniali se acconsentono all'unanimità tutti i soci e i portatori di strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto coinvolti nel procedimento di fusione. La funzione della situazione patrimoniale è quella di aggiornare i saldi dei conti dell'ultimo bilancio di esercizio, così da fornire ai soci e ai terzi un'informativa aggiornata rispetto all'ultimo bilancio approvato. Essendo un documento realizzato con finalità informative strumentali all'operazione di fusione, esso è redatto ai soli fini amministrativi e non deve essere necessariamente approvato dai soci, richiedendo la legge la sola approvazione del progetto di fusione. Il riferimento del legislatore al documento in esame come "situazione patrimoniale" ha fatto emergere due distinte correnti in merito all'effettiva composizione del documento. Una prima corrente, minoritaria e ampiamente superata, tendeva ad identificare la situazione patrimoniale ex art. 2501-quater con lo stato patrimoniale ex art. 2424, basando la propria analisi sul dato testuale della norma. La seconda corrente, maggioritaria ed avallata dalla

giurisprudenza oltre che dalla pratica professionale, ritiene che la situazione patrimoniale in oggetto si componga dello stato patrimoniale, del conto economico e, seppure con un contenuto più snello di quello previsto dall'art. 2427, della nota integrativa. Alla base di tale orientamento sta l'espresso rinvio alle norme sul bilancio di esercizio, che sembrerebbe richiamare l'esigenza non solo di osservare i criteri, ma anche la struttura prevista dall'art. 2423, primo comma.

In definitiva, la situazione patrimoniale richiesta dall'art. 2501-quater - conformemente a quanto affermato dall'OIC, dalla dottrina aziendale e dalla giurisprudenza - si configura come un bilancio di tipo ordinario, la cui straordinarietà riguarda solo il fatto temporale.

1.4.1.3. La relazione dell'organo amministrativo

L'art. 2501-quinquies chiama l'organo amministrativo a predisporre una relazione che illustri con maggiore chiarezza e più approfonditamente quanto contenuto nel progetto di fusione e nella situazione patrimoniale, posto che il primo potrebbe risultare eccessivamente sintetico e la seconda, poiché redatta secondo la disciplina del bilancio d'esercizio, potrebbe non cogliere il valore economico del capitale sociale. La finalità di tale relazione è quella di fornire, ai soci ed ai terzi, un ulteriore supporto informativo affinché ciascuno possa esprimere nei confronti della fusione la decisione che maggiormente risponde agli interessi di cui è portatore.

Il contenuto, predeterminato e tassativo, è stabilito dai primi tre commi dell'art. 2501-quinquies, a norma dei quali dalla relazione dell'organo amministrativo devono risultare le ragioni, economiche e giuridiche, dell'operazione; l'illustrazione e la giustificazione del rapporto di cambio; la definizione dei criteri di determinazione del rapporto di cambio e le eventuali difficoltà incontrate dagli amministratori. Illustrare e giustificare l'operazione "sotto il profilo economico" sta a significare che l'organo amministrativo deve indicare le motivazioni di carattere aziendale che lo hanno spinto a ricorrere alla fusione; l'illustrazione e la giustificazione della fusione "sotto il profilo giuridico", implica che l'organo amministrativo debba rendere noto quali siano le conseguenze della fusione sui diritti dei soci e quali siano le caratteristiche della nuova società di cui i soci entreranno a far parte.

Fulcro della relazione è l'illustrazione e giustificazione del rapporto di cambio, elemento questo che, seppur già esplicitato nel progetto di fusione, necessita di un'informativa più approfondita. La norma richiede che l'organo amministrativo, nella sua relazione, renda noti i criteri seguiti nella determinazione del rapporto di cambio e segnali le eventuali difficoltà riscontrate durante la valutazione. Dal tenore letterale dell'art. 2501-quinquies non è chiaro se la relazione dell'organo amministrativo sia unica per tutte le società che partecipano alla fusione, oppure se ciascun organo amministrativo sia chiamato a predisporre una propria relazione. Sebbene in dottrina abbiano trovato affermazione entrambe le teorie, la redazione di più relazioni, una per ciascuna società che partecipa alla fusione, sembra preferibile, principalmente in virtù della lettera dell'art. 9 della terza direttiva comunitaria che recita: "Gli organi di amministrazione o di direzione di ciascuna delle società partecipanti alla fusione redigono ciascuno una relazione scritta particolareggiata [...]".

È pacifico che, sebbene di diverso contenuto letterale, tutti i documenti in esame debbano essere di contenuto sostanzialmente analogo; sarebbe inammissibile che esigenze procedurali e opinioni di merito variassero tra l'una e l'altra società rendendo inconciliabili posizioni distinte destinate a confluire in un'unica entità operativa. Il comma terzo dell'art. 2501-quinquies, introdotto dal D.lgs. n. 123/2012, impone all'organo amministrativo di segnalare, ai soci e agli altri organi amministrativi, le modifiche rilevanti degli elementi dell'attivo e del passivo eventualmente intervenute tra la data di deposito del progetto di fusione presso la sede sociale e la data di delibera della fusione. Con tale previsione il legislatore vuole assicurare ai soci la disponibilità di tutte le informazioni, per poter così addivenire ad una decisione coerente con gli interessi di cui sono portatori. Il comma di chiusura dell'art. 2501-quinquies prevede, come anche per la situazione patrimoniale, che i soci ed i possessori di altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto possano, all'unanimità, rinunciare alla relazione dell'organo amministrativo.

1.4.1.4. La relazione degli esperti

A seguito della relazione dell'organo amministrativo, il legislatore, nell'art. 2501-sexies, richiede che uno o più esperti redigano un'ulteriore relazione. La relazione ex art. 2501-sexies ha funzione integratrice della tutela apprestata dal 2501-quinquies, si tratta infatti di un vaglio preventivo e imparziale ad opera di uno o più esperti in merito al rapporto di cambio. Non si tratta, dunque, di un'ulteriore determinazione del rapporto di cambio, bensì di una rilettura critica della relazione dell'organo amministrativo, peraltro circoscritta al suo nucleo economico: il rapporto di cambio.

Il contenuto della relazione degli esperti, determinato dalla legge nei primi due commi dell'art. 2501-sexies, può essere diviso in due sezioni: la prima di carattere descrittivo, la seconda

invece valutativa. Nella sezione descrittiva, gli esperti sono chiamati ad indicare “a) il metodo o i metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio proposto e i valori risultanti dall'applicazione di ciascuno di essi; b) le eventuali difficoltà di valutazione”. Nella sezione valutativa, invece, gli estensori sono chiamati ad esprimere “un parere sull'adeguatezza del metodo o dei metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio e sull'importanza relativa attribuita a ciascuno di essi nella determinazione del valore adottato”. Gli esperti sono dunque chiamati a ripercorrere l'iter logico seguito dagli amministratori nella propria relazione, nonché il

procedimento dagli stessi adottato per la determinazione del rapporto di cambio. Punto centrale della relazione degli esperti è proprio la congruità del rapporto di cambio. Dal momento che il legislatore non stabilisce quali criteri di valutazione seguire, tale congruità si risolve in ragionevole, motivata e non arbitraria scelta valutativa e metodologica e sussiste sempre che non appaiano scelte logicamente contraddittorie, estranee ed ingiustificate rispetto alle esperienze ed opinioni seguite e sostenute dai tecnici del settore. È da evidenziare che il parere degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio non è vincolante per l'assemblea, sia esso positivo o negativo. Il comma terzo dell'art. 2501-sexies individua sia le caratteristiche di cui devono essere in possesso gli esperti, sia le modalità della loro nomina. Visto l'espresso rinvio all'art. 2409-bis, possono redigere la relazione ex art. 2501-sexies i revisori legali dei conti e le società di revisione iscritti nell'apposito registro tenuto presso il Ministero

dell'Economia e delle Finanze. Nei soli casi in cui la società incorporante o la società risultante dalla fusione sia una società per azioni o in accomandita per azioni, gli esperti sono designati dal Tribunale del luogo in cui ha sede la società. La designazione giudiziale viene così a costituire eccezione alla regola generale, sebbene abbia un ambito applicativo piuttosto ampio. A norma del quarto comma dell'art. 2501-sexies, le società partecipanti alla fusione possono congiuntamente richiedere al tribunale la nomina di uno o più esperti comuni. La nomina dell'esperto comune sarebbe auspicabile, oltre che per motivi di economicità, in quanto garantisce omogeneità valutativa in merito al rapporto di cambio. Il comma quinto dell'articolo in esame riconosce, in capo agli esperti, il diritto di ottenere dalle società partecipanti alla fusione tutte le informazioni e i documenti utili e di procedere ad ogni necessaria verifica. Resta fermo il dovere per gli estensori di mantenere la riservatezza delle informazioni ottenute dalle società partecipanti. Nel caso in cui gli esperti non ottengano le informazioni richieste dalle società partecipanti alla fusione possono ricorrere all'esecuzione coattiva dell'obbligo di fare o di consegnare. L'eventuale rifiuto degli organi sociali a collaborare deve essere segnalato dagli esperti, rientrando tale fattispecie nelle eventuali difficoltà di valutazione di cui al comma primo, lettera b, dell'art. 2501-sexies. Di fondamentale importanza è il comma sesto dell'art. 2501-sexies, nel quale il legislatore individua il regime di responsabilità cui è sottoposto l'esperto. L'esperto, infatti, risponde dei danni causati alle società partecipanti alle fusioni, ai loro soci e ai terzi; inoltre, per espresso rinvio, si applicano le disposizioni dell'articolo 64 c.p.c. Sebbene in dottrina non vi sia unanimità al riguardo, sembra ipotizzabile, in capo all'esperto, una responsabilità contrattuale verso la società, nei limiti di cui all'art. 2236, ed extracontrattuale verso i soci ed i terzi creditori. A norma del settimo comma dell'art. 2501-sexies, agli esperti cui è affidata la relazione in esame, in ipotesi di fusione di società di persone con società di capitali, è affidata anche la redazione della relazione di stima del patrimonio della società di persone a norma dell'art. 2343. L'ottavo, ed ultimo, comma, come anche per la situazione patrimoniale e la relazione dell'organo amministrativo, prevede la possibilità di non procedere alla relazione de qua quando i soci e i possessori di altri strumenti

finanziari che attribuiscono il diritto di voto di ciascuna società partecipante alla fusione vi rinunciano all'unanimità.

1.4.2. Fase attuativa

La fase attuativa si compone, innanzi tutto, del deposito ai sensi dell'art. 2501-septies dei documenti redatti nella fase preparatoria e poi della decisione in ordine alla fusione, attraverso cui i soci esprimono il loro parere in merito all'operazione. La fase attuativa si conclude con la redazione e l'iscrizione dell'atto di fusione.

1.4.2.1. Deposito degli atti

Il deposito degli atti, previsto dall'art. 2501-septies, determina il punto di passaggio dalla fase preparatoria a quella attuativa. È infatti sulla base delle informazioni contenute nei documenti depositati che viene a formarsi il consenso del socio. Il legislatore, per far sì che ogni socio possa essere adeguatamente informato in merito all'operazione di fusione, richiede, nel primo comma dell'art. 2501-septies, che restino depositati in copia nella sede delle società partecipanti alla fusione ovvero pubblicati sul sito Internet delle stesse, durante i trenta giorni che precedono la decisione in ordine alla fusione, e finché la fusione sia decisa:

- Il progetto di fusione con le relazioni, ove redatte, dell'organo amministrativo e degli esperti;
- I bilanci degli ultimi tre esercizi delle società partecipanti alla fusione, con le relazioni dei soggetti cui compete l'amministrazione e la revisione legale;
- le situazioni patrimoniali delle società partecipanti alla fusione ove redatte a norma dell'articolo 2501-quater.

È importante sottolineare che deve ricorrere l'identità, per tutte le società, del dossier documentale che viene depositato. Presso ogni sede dovranno essere resi disponibili tutti documenti di tutte le società che partecipano alla fusione. Di rilievo anche la possibilità che l'obbligo di cui all'articolo

2501-septies sia correttamente adempiuto mediante il deposito dei documenti ivi elencati anche in date diverse. Il codice civile prevede che tali atti restino depositati nella sede o pubblicati sul sito della società durante i trenta giorni che precedono la decisione in ordine alla fusione. Tuttavia, essendo il deposito previsto a tutela dei soci, è nella disponibilità di questi la rinuncia al termine di trenta giorni, purché consti il consenso unanime. L'osservanza dei termini per il deposito presso la sede della società della documentazione prescritta dall'art. 2501-septies deve risultare dalla delibera assembleare di fusione ovvero da un'attestazione degli amministratori e dei sindaci.

La complessa fase preparatoria della delibera di fusione ammette semplificazioni – articolate ed ampliate dalla riforma del 2003- quando: una società deve incorporarne altra di cui possiede tutte le azioni o quote (art. 2505) o almeno il novanta per cento (art. 2505-bis); alla fusione non partecipano società con capitale rappresentato da azioni o società cooperative per azioni (art. 2505-quater); la fusione avviene sulla base di un piano di leveraged buyout, che prevede l'indebitamento dell'incorporante per acquisire il controllo dell'altra società e per effetto della fusione il patrimonio di quest'ultima viene a costituire garanzia generica o fonte di rimborso dei relativi debiti (art. 2501-bis).

1.4.2.2. Decisione in ordine alla fusione

L'art. 2502 stabilisce che la fusione è decisa da ciascuna delle società che vi partecipano mediante approvazione del relativo progetto. Sebbene il codice civile non contenga alcuna previsione in merito, sembra opportuno che si addivenga ad una decisione in merito alla fusione in tempi non eccessivamente lunghi. È infatti possibile che, nel tempo che intercorre tra l'avvio dell'operazione ed il suo perfezionamento, le società che partecipano all'operazione pongano in essere operazioni sul capitale non funzionali alla fusione stessa⁶². Dunque, il limite massimo fra il deposito per l'iscrizione del progetto di fusione e la delibera assembleare di approvazione del progetto può stabilirsi in sei mesi. L'approvazione, nelle società di capitali, avviene secondo le norme previste per la modificazione dell'atto costitutivo o statuto, se questi ultimi non dispongono diversamente.

L'art. 2365 prevede che sia l'assemblea straordinaria a deliberare sulle modifiche dello statuto, rispettando i quorum previsti dall'art. 2368, comma secondo. L'interpretazione dell'art. 2502, in merito all'individuazione dei quorum deliberativi necessari per la fusione, pone una questione nei casi in cui l'atto costitutivo o lo statuto richiedano maggioranze più elevate di quelle richieste dal codice civile. Sul tema si veda la massima n. 21 del Consiglio Notarile di Milano, secondo cui "L'art. 2502 c.c. (dettato in tema di fusione e applicabile alla scissione per effetto del richiamo contenuto nell'art. 2506 ter ultimo comma c.c.) nella parte in cui prevede che la fusione, nelle società di capitali, è decisa da ciascuna delle società che vi partecipano secondo le norme previste per la modificazione dell'atto costitutivo o statuto va intesa nel senso che qualora siano introdotte clausole statutarie nuove o difformi da quelle contenute nello statuto della incorporata o della scissa

per la cui adozione la legge o lo statuto richieda maggioranze più elevate (di quelle genericamente previste dal c.c. per le modifiche statutarie) la adozione della delibera di fusione o di scissione deve essere presa con la maggioranza più elevata". Il D.lgs. n. 6/2003 ha introdotto la c.d. modificabilità del progetto di fusione, prevedendone al tempo stesso i limiti. Infatti, a norma dell'ultimo comma dell'art. 2502, vi è la possibilità che la decisione di fusione apporti al progetto ex art. 2501-ter solo le modifiche che non incidono sui diritti dei soci o dei terzi. La possibilità di modificare il progetto di fusione permette di tener conto di eventuali situazioni sorte tra l'iscrizione del progetto nel registro delle imprese e la decisione dei soci, oltre che di porre rimedio ad eventuali errori di redazione del documento. I terzi che l'ultimo comma dell'art. 2502 intende tutelare sono pacificamente identificabili nei creditori sociali, più specificamente quei soggetti che vantano diritti di credito sorti dopo l'iscrizione del progetto presso il registro delle imprese⁶⁷. Tutti gli altri creditori, infatti, possono esercitare il diritto d'opposizione loro concesso dall'art. 2503. Le modifiche che l'assemblea non può attuare sono quelle che portano ad una diminuzione delle garanzie patrimoniali che la società garantisce ai propri creditori, ossia quelle che incidono sul numero e tipo di società coinvolte nella fusione e quelle che portano ad una diminuzione del capitale sociale. Con riferimento ai diritti dei

soci, le modifiche vietate sono quelle che incidono direttamente sulla posizione individuale del socio. La ratio risiede nella volontà del legislatore di presidiare il diritto di ciascun socio a mantenere ferme le condizioni dell'operazione negli stessi termini in cui l'ha conosciuta, quale definita nel progetto. Tuttavia, la decisione dei soci in ordine alla fusione può apportare al progetto anche modifiche che incidano sui diritti dei soli soci (e non dei terzi), a condizione che tale decisione venga approvata con il consenso di tutti i soci rappresentanti l'intero capitale sociale di ciascuna delle società partecipanti alla fusione. Gli elementi modificabili, allora, risultano essere: opzioni fra soluzioni alternative lasciate aperte nel progetto, in base però a criteri predeterminati; modalità tecniche di assegnazione delle azioni di concambio; in genere, rettifiche o integrazioni di carattere tecnico e di dettaglio. L'art. 2502 prevede, per le società di persone, la facoltà di recesso per il socio che non abbia consentito alla fusione. Per quanto concerne le società di capitali, l'art. 2473 individua nel mancato consenso del socio alla fusione una delle cause di recesso. Per le S.p.A. e le S.a.p.A. il legislatore non ha individuato nel mancato consenso alla fusione una causa di recesso, pertanto troverà applicazione la normale disciplina del recesso. La disciplina della decisione di fusione si chiude con l'art. 2502-bis, a norma del quale "la deliberazione di fusione delle società previste nei capi V, VI e VII deve essere depositata per l'iscrizione nel registro delle imprese, insieme con i documenti indicati nell'articolo 2501-septies. Si applica l'articolo 2436". Con tale disposizione il legislatore ha voluto sottoporre la delibera di fusione al controllo notarile e dall'eventuale controllo giudiziario. I documenti da depositare insieme alla delibera sono solamente quelli che non sono mai stati depositati, purché dal verbale risulti l'avvenuto deposito dei documenti che non si intende allegare alla delibera di fusione.

1.4.2.3. Atto di fusione

L'atto di fusione rappresenta l'ultimo dei documenti che devono essere redatti affinché il complesso iter procedurale finora esposto permetta di addivenire alla fusione delle società coinvolte. Infatti, l'atto di fusione ratifica e realizza l'operazione di fusione, segnando il momento di confusione delle organizzazioni e dei patrimoni delle società coinvolte. Il dispositivo dell'art. 2504 richiede che l'atto

de quo sia redatto nella forma dell'atto pubblico ad substantiam. A norma dell'art. 2503, l'atto di fusione non può essere stipulato prima che siano decorsi sessanta giorni dalle iscrizioni previste dall'art. 2502-bis, salvo che ricorrano i casi individuati dall'art. 2503 stesso. L'atto di fusione deve poi essere depositato per l'iscrizione, entro trenta giorni, nell'ufficio del registro delle imprese dei luoghi ove è posta la sede delle società partecipanti alla fusione, di quella che ne risulta o della società incorporante. Il deposito per l'iscrizione compete, in prima istanza, al notaio ed in caso di sua inerzia, il compito spetta agli amministratori della società che esita dalla fusione. In tal caso, il termine di 30 giorni decorre dal momento in cui gli amministratori vengono a conoscenza dell'omissione del notaio. L'ultimo comma dell'art. 2504 individua la sequenza temporale secondo cui il deposito dell'atto di fusione deve avvenire. Infatti, il deposito relativo alla società risultante dalla fusione o di quella incorporante non può precedere quelli relativi alle altre società partecipanti alla fusione. L'iscrizione dell'atto di fusione nel registro delle imprese ha efficacia costitutiva degli effetti della fusione, ma ha anche valenza preclusiva della declaratoria di invalidità – a norma dell'art. 2504-quater. Infatti, compiute le iscrizioni previste dall'art. 2504, comma secondo, l'invalidità della fusione non può essere pronunciata. La norma, escludendo espressamente che l'invalidità possa essere pronunciata, implica che anche la domanda proposta anteriormente non potrà più proseguire. Resta comunque salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente spettante ai soci o ai terzi danneggiati dalla fusione. Tuttavia, la preclusione alla pronuncia di invalidità sembra non avere portata generale; infatti “l'efficacia sanante può ritenersi operante, soltanto con riferimento alle cause che attengano al procedimento o a requisiti particolari dell'operazione negoziale, e non anche con riferimento a quelle che contrastino con norme o principi di ordine pubblico”. Essendo il deposito dell'atto di fusione l'ultimo degli

adempimenti necessari affinché si perfezioni la fusione, gli effetti della fusione, secondo quanto disposto dall'art. 2504-bis, si producono quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504. Per effetto della fusione la società che risulta dalla fusione o quella incorporante

assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione. Oltre alla normale decorrenza degli effetti della fusione – ovvero dall’ultima delle iscrizioni prescritte dall’art.2504 – il legislatore consente che questi ultimi possano essere convenzionalmente post-datati o retro-datati. La post-datazione è ammessa dal secondo periodo del secondo comma dell’art. 2504. La norma, infatti, consente che nella fusione mediante incorporazione possa essere stabilita una data successiva per la decorrenza degli effetti. La possibilità di post-datare gli effetti della fusione è concessa solamente in caso di fusione per incorporazione, è infatti evidente che nella fusione pura la nascita della società nuova non può avvenire prima e indipendentemente dalla “confusione” dei patrimoni sociali delle società partecipanti all’operazione. La retro-datazione, invece, consente ai soci di anticipare convenzionalmente la data cui fanno riferimento i numeri 5) e 6) dell’art. 2501-ter. La facoltà di retro-datare alcuni degli effetti della fusione è limitata a quanto disposto dal codice civile. Infatti, sono retrodatabili solamente gli effetti contabili e reddituali. Sarebbe invece invalida la retro-datazione degli effetti legali dell’operazione medesima, in quanto potrebbe ledere gli interessi e l’affidamento dei terzi.

1.5. LA TUTELA DEI SOCI, DEI CREDITORI E DEGLI OBBLIGAZIONISTI

Vista la complessità dell’operazione, le importanti modificazioni che ne conseguono e la rilevanza degli interessi di cui sono portatori i soggetti coinvolti, il legislatore si preoccupa di garantire adeguata tutela ai soci, ai creditori ed agli obbligazionisti. La tutela dei soci è assicurata, in via generale, dal rigore e dalla formalità cui è sottoposto l’iter procedurale: è infatti nell’interesse dei soci che vengono prodotti i documenti e tutta l’informativa necessari affinché si possa perfezionare la fusione. Inoltre, a tutela dei soci, l’ordinamento prevede il diritto al risarcimento del danno subito ex art. 2504-quater e, seppure limitatamente alle società di persone ed alle S.r.l., la possibilità di recedere. I creditori sono tutelati attraverso la possibilità, ex art. 2503, di fare opposizione alla fusione. La ratio di tale norme risiede nel fatto che la fusione ha come effetto la confusione dei patrimoni delle società fuse, cosicché

i creditori di ogni società si troveranno a concorrere, con i creditori di tutte le altre, sull'unico patrimonio risultante dall'operazione stessa. I creditori legittimati potranno fare opposizione nel corso dei 60 giorni che devono intercorrere tra le iscrizioni previste dall'art. 2502-bis e l'atto di fusione, come previsto dall'art. 2503, comma primo. Legittimati all'opposizione sono solamente i creditori sorti prima della pubblicazione del progetto di fusione, e quindi non coloro i quali abbiano acquisito un credito verso la società dopo la suddetta pubblicazione. Infatti, per questi ultimi, si presume che abbiano avuto conoscenza della fusione, visto il regime di pubblicità cui è sottoposto il procedimento di fusione. La legittimazione spetta anche al socio creditore, sempre che non abbia espresso voto favorevole alla fusione in sede di assemblea. I soggetti legittimati, affinché possano effettivamente esercitare il diritto all'opposizione, devono motivare la propria opposizione e dimostrare che la fusione arrechi loro pregiudizio. Se il patrimonio della società risulta sufficiente, l'opposizione viene rigettata: il creditore non ha ragione di temere per il proprio credito, che verrà soddisfatto e la fusione può completarsi. Nel caso opposto (il patrimonio non è sufficiente per soddisfare tutti i creditori), l'opposizione viene accolta e, conseguentemente, la fusione non può essere attuata. L'art. 2503 opera un espresso rinvio all'ultimo comma dell'art. 2445, a norma del quale il tribunale, quando ritenga infondato il pericolo di pregiudizio per i creditori oppure la società abbia prestato idonea garanzia, dispone che l'operazione abbia luogo nonostante l'opposizione. Tuttavia, l'art. 2503, derogando alla disciplina fin qui illustrata, individua dei particolari casi in cui possa attuarsi la c.d. fusione "anticipata". Infatti, la fusione può essere perfezionata prima del termine di 60 giorni quando:

- Consta il consenso dei creditori⁹⁵ delle società partecipanti;
- Vi sia il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso;
- Si proceda al deposito presso una banca delle somme corrispondenti;
- La relazione di cui all'articolo 2501-sexies sia redatta, per tutte le società partecipanti alla fusione, da un'unica società di revisione la quale asseveri, sotto la propria responsabilità ai sensi del sesto comma dell'articolo 2501-sexies, che la situazione patrimoniale e finanziaria

delle società partecipanti alla fusione rende non necessarie garanzie a tutela dei suddetti creditori.

La tutela degli obbligazionisti è disciplinata dall'art. 2503-bis, il quale salvaguarda i loro diritti con modalità diverse in base alla convertibilità o meno del prestito obbligazionario. Infatti, i possessori di obbligazioni delle società partecipanti alla fusione possono fare opposizione a norma dell'articolo 2503, salvo che la fusione sia approvata dall'assemblea degli obbligazionisti. Ai possessori di obbligazioni convertibili, invece, deve essere data facoltà, mediante avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale almeno novanta giorni prima dell'iscrizione del progetto di fusione, di esercitare il diritto di conversione nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso. In questo modo, gli obbligazionisti che decidono di esercitare la facoltà di conversione divengono soci ed in quanto tali parteciperanno alla fusione. Invece, ai possessori di obbligazioni convertibili che non abbiano esercitato la facoltà di conversione devono essere assicurati diritti equivalenti a quelli loro spettanti prima della fusione, salvo che la modificazione dei loro diritti sia stata approvata dall'assemblea prevista dall'articolo 2415.

1.6. FUSIONE BANCARIA

Una fusione bancaria è un'operazione in cui due o più banche si sciolgono e trasferiscono le proprie attività e passività a un'altra entità al fine di creare una nuova entità. La fusione bancaria è la risposta che gli agenti bancari danno a determinate circostanze e strategie per raggiungere entità più profonde. Nella fusione bancaria, due o più enti fino a quel momento indipendenti unificano le proprie strutture e attribuiscono le proprie risorse sia passivi per raggiungere un'entità di livello superiore che consente risparmi sui costi e raggiungere obiettivi che fino ad ora non potevano. Le ragioni di una fusione bancaria possono essere diverse, sebbene vadano tutte nella stessa direzione: creare nuove entità per realizzare economie di scala.

Le fusioni bancarie vengono effettuate per ridurre i costi nel mercato bancario, poiché con esse è possibile mantenere i clienti ma ridurre gli uffici e i costi operativi. La riduzione dei costi deriva dal

poter operare con un raggio d'azione maggiore, poiché le fusioni provengono solitamente da banche di piccole e medie dimensioni che sono state ancorate e non possono più crescere da sole, creando entità in grado di competere con quelle più grandi. Le fusioni derivano anche da problemi nel settore finanziario e dalla debolezza con cui le banche affrontano le crisi, salvate in molti casi e costrette dalle autorità bancarie a fondersi con banche sane prima di liquidarle. Nonostante ciò, le fusioni hanno spesso costi associati come la perdita di posti di lavoro, l'eliminazione di linee di business e restrizioni di qualche tipo.

Le fusioni bancarie possono essere di vario tipo a seconda del livello di integrazione raggiunto tra le banche immerse nella fusione:

Fusione totale: Le banche partecipanti al processo di fusione raggruppano tutte le attività e passività sciogliendo la loro personalità giuridica e creando un soggetto terzo che sarà depositario di tutto quanto sopra. Da questo momento in poi, l'entità creata sarà l'unica ad operare sotto il suo nome.

Fusione fredda: In questo caso le entità si integrano a favore di obiettivi e strategie comuni, un'unica struttura centrale e consiglio di amministrazione, ma in cui ciascuna società incorporata conserva il proprio nome, la propria cultura e parte della propria autonomia. Questa forma di fusione è un'integrazione parziale ed è considerata un primo passo verso la piena integrazione.

Assegnazione dei beni: Esiste la possibilità che più entità destinino parte dei loro beni o risorse per formare una terza entità e operare con essa. In questo caso, le imprese che apportano risorse non scompaiono o si integrano, ma cedono una piccola parte del loro capitale per costituire un'entità. Ciò si verifica quando si crea un cluster di azioni nel settore, per un obiettivo specifico o perché decidono di trasferire i propri asset tossici e ripulire i propri bilanci (creazione di una bad bank).

CAPITOLO 2

CASO PRATICO: CARISAP E INTESA SANPAOLO

2.1. DATI STORICI DELLE DUE FUSIONI

2.1.1. Fusione di Banca dell'Adriatico in Carisap e successiva acquisizione da parte di Intesa SanPaolo

La banca Carisap venne fondata il 25 aprile 1842 con rescritto pontificio ad Ascoli Piceno, dove nel 1915 venne aperta la nuova e definitiva sede sul Corso, pregevole opera architettonica di Cesare Bazzani; incorporò nel 1927 la Cassa di Risparmio di Offida e nel 1940 la Cassa di Risparmio di Amandola. Rimase Ente di diritto pubblico fino al 1992, quando le attività creditizie vennero conferite alla CARISAP S.p.A., mentre quelle di natura sociale vennero affidate alla nascente Fondazione bancaria.

Nel 1994 la Cariplo ne acquisì il 25%, e nel 1998 ne aumentò la sua partecipazione al 66%.

Banca dell'Adriatico è una società bancaria nata a Pesaro, fatta di complessi rapporti e fusioni storiche, che hanno trasformato una semplice dimensione bancaria provinciale in una grande realtà creditizia del nostro paese.

Dal lontano 1875, anno della sua storica nascita sotto il nome di Banca Popolare Pesarese, la Banca dell'Adriatico è stata protagonista di acquisizioni e fusioni bancarie che l'hanno vista trasformarsi costantemente. Ogni nuova denominazione che la Banca Popolare dell'Adriatico ha subito è stata testimonianza diretta della sua crescita nel territorio, che dalla costa adriatica si è espansa fino a diventare una potente rete interregionale.

La storia della Banca dell'Adriatico è fatta di integrazioni succedutesi nel tempo tra diversi Istituti di Credito dell'Italia Centrale. La Banca Popolare Pesarese e Ravennate, il nucleo originario della Banca,

viene costituita nel 1875 a Pesaro come Banca Popolare Pesarese e, attraverso diverse acquisizioni di banche minori, nel corso degli anni ha esteso i propri confini operativi ben oltre il territorio provinciale di origine.

Nel corso del 1989 la Banca Popolare Pesarese, in seguito alla fusione per incorporazione della Banca Popolare Cooperativa di Bagnacavallo e Fusignano, diede origine alla Banca Popolare Pesarese e Ravennate, raggiungendo una dimensione aziendale di rilievo interregionale.

Il secondo nucleo della Banca dell'Adriatico è costituito dalla Banca Popolare Abruzzese Marchigiana e deriva dalla fusione tra la Banca Popolare di Teramo e le Popolari di San Benedetto del Tronto e Castel di Sangro avvenuta nel 1984.

La Banca Popolare dell'Adriatico viene costituita sotto forma di società cooperativa a responsabilità limitata il 1 Luglio 1994, a seguito della fusione per concentrazione tra la Banca Popolare Pesarese e Ravennate e la Banca Popolare Abruzzese Marchigiana.

Nel corso del 1997 la Banca Popolare dell'Adriatico, dopo la trasformazione in società per azioni deliberata dall'Assemblea dei Soci, è entrata a far parte del Gruppo Bancario CAER, comprendente Cassa di Risparmio in Bologna S.p.A., Banca Agricola KMECKA Banca S.p.A. e Finemiro Banca S.p.A.

Nel maggio 1997 si è conclusa positivamente l'offerta pubblica di acquisto e scambio lanciata dalla Cassa di Risparmio in Bologna S.p.A. e dalla propria Capogruppo CAER su azioni ordinarie e warrants della Banca rappresentative del pacchetto di controllo del capitale sociale della stessa (52,08%).

Successivamente, nel febbraio 2000, dopo la fusione di Casse Venete e CAER, nasce Cardine Banca S.p.A., la holding del nuovo Gruppo Cardine. L'integrazione nel nuovo Gruppo ha dato vita ad una delle prime otto realtà creditizie del Paese.

Il 1° giugno 2002 viene definita la fusione per incorporazione di Cardine Banca S.p.A. in Sanpaolo IMI S.p.A.. Nel giugno 2006 nell'ambito del riordino della rete distributiva del Gruppo nella "Dorsale Adriatica" è stata definita l'incorporazione nella Capogruppo di Banca Popolare dell'Adriatico e il successivo conferimento a Sanpaolo Banca dell'Adriatico, nuova banca commerciale del Gruppo, interamente controllata da Sanpaolo IMI, delle succursali bancarie che le permetteranno di presidiare in maniera esclusiva il territorio nelle regioni Marche, Abruzzo e Molise.

Il 22 ottobre 2007 la banca cambia la denominazione da Sanpaolo Banca dell'Adriatico a Banca dell'Adriatico.

Nel settembre 2012 è avvenuta l'acquisizione della Banca dell'Adriatico, controllata da Intesa Sanpaolo, che il 15 aprile 2013 si è fusa per incorporazione in CARISAP. E' stata così creata una nuova banca che ha mantenuto la denominazione di "Banca dell'Adriatico" e ha compreso tutte le filiali di Marche, Abruzzo e Molise del gruppo Intesa Sanpaolo, con sede legale e direzione generale ad Ascoli Piceno.

Quindi, nel 2013 è nata la banca più grande d'Abruzzo con la fusione tra Banca dell'Adriatico e Carisap. Non solo il polo bancario più grande d'Abruzzo, quindi, ma quello costituito è divenuto un colosso finanziario del medio Adriatico, dato che l'operazione ha interessato anche il Molise.

La realtà creditizia, una volta avvenuta la fusione, aveva masse intermedie per complessivi 15,8 miliardi, di cui 9,1 miliardi sono le attività finanziarie della clientela e 6,7 miliardi i finanziamenti ad imprese e famiglie. Il patrimonio netto ammontava a 445 milioni. Serviva 375.000 clienti, di cui oltre 45.000 imprese, attraverso i 268 sportelli diffusi capillarmente su tutti i territori di operatività, di cui 18 specializzati dedicati alle imprese, con una quota di mercato di oltre il 13% e con 1.840 dipendenti. La nuova Banca dell'Adriatico aveva una presenza sempre più capillare con 143 sportelli nelle Marche (38 in provincia di Pesaro-Urbino, 24 ad Ancona, 25 a Macerata, 11 a Fermo, 45 ad Ascoli Piceno), 99 filiali in Abruzzo (42 in provincia di Teramo, 22 a Pescara, 19 a Chieti e 16 a L'Aquila), 24 sportelli in Molise (18 in provincia di Campobasso e 6 ad Isernia) e 1 filiale nel Lazio (Rieti) e,

inoltre, la direzione generale ad Ascoli e due sedi operative della direzione a Pesaro e Pescara per garantire la miglior attenzione e vicinanza al territorio.

Quella di Intesa Sanpaolo, è stata una scelta che mirava a consolidare la macro-regione adriatica in campo economico e politico, garantendo rappresentanza ad ogni territorio coinvolto nella fusione.

Infine, dopo tre anni di crescita del gruppo bancario, nel 2016 il gruppo Intesa San Paolo ha acquisito Banca dell'Adriatico.

2.2. RIPERCUSSIONI SUI DIPENDENTI

In seguito alla nuova fusione si sono incontrate due realtà significativamente differenti per dimensione patrimoniale e organizzativa, per numero di addetti, di sportelli, di clienti e per storia societaria:

- Banca dell'Adriatico con 192 punti operativi e oltre 1.480 dipendenti, costituita nel 1994 con la fusione di Banca Abruzzese Marchigiana e Banca Popolare Pesarese e Ravennate, con Direzione Generale a Pesaro e Sede Legale a Teramo, guidata ininterrottamente dalla stessa Presidenza nelle numerose operazioni di fusione via via affrontate e che, peraltro, è stata recentemente riconfermata nella responsabilità anche per la nuova Banca;

- CARISAP con 75 punti operativi e circa 360 dipendenti, accompagnata fin qui dalla influenza proprietaria dell'omonima fondazione cittadina, la quale, avendo ceduto alla Capogruppo IntesaSanpaolo la totalità delle proprie quote di partecipazione in Carisap, non è socia della nuova banca ed è probabilmente diventata azionista di IntesaSanpaolo.

La dislocazione ed il dimensionamento delle strutture centrali al momento della fusione era la seguente: Pesaro 110 risorse, Teramo 24 risorse, Pescara 43 risorse, altre piazze 11 risorse e Ascoli 30 risorse, per un totale di 218 persone. Articolazione territoriale necessaria al buon funzionamento

di una macchina aziendale che doveva fornire risposte a tutta la Banca distribuita lungo la costa adriatica su tre regioni, con una estensione di oltre 500 km.

Nella comunicazione della Capogruppo dell'epoca si è parlato di:

- 53 esuberi (ricompresi nel fondo volontario di Gruppo per 600 unità)
- Sede Sociale ad Ascoli Piceno con importanti Sedi Operative in altri territori
- Chiusura di 19 filiali contestuali alla fusione del 15 aprile, per effetto di 16 chiusure per accorpamento in altre filiali e 3 declassamenti a sportelli staccati.

Secondo i sindacati di categoria, preoccupati per l'occupazione dei dipendenti, nei momenti di riassetto societario e di conseguente turbolenza organizzativa, sono state riproposte dichiarazioni e comunicati, con connotazione campanilistica che, pur cercando legittimamente di rappresentare specifiche situazioni, non hanno contribuito certo ad unire comunità lavorative che, invece, sarebbero dovute essere, per la loro tutela, sempre più integrate, coese e rese consapevoli di un comune destino.

Secondo le preoccupazioni dei sindacati, nei periodi antecedenti alla fusione, erano stati letti molti interventi sulla stampa marchigiana che miravano, tra l'altro, ad evidenziare o rivendicare i possibili benefici - in particolare per il territorio Ascolano - procurati dalla nascita della nuova Banca, perdendo di vista, la reale dimensione regionale ed interregionale della costituenda azienda di credito.

La Banca dell'Adriatico nel corso degli anni ha visto modificarsi la sua composizione attraverso l'aggregazione e l'integrazione di persone e professionalità provenienti da diversi Gruppi e Banche.

La nuova realtà bancaria, ad avviso dei sindacati, non sarebbe dovuta essere organizzata in discontinuità, ma in efficace continuità con le realtà produttive esistenti, tenendo bene in conto delle professionalità in essere, della loro assegnazione lavorativa, realizzando la più alta sinergia operativa ed economicità di conduzione possibili.

Per queste ragioni i sindacati hanno ritenuto che l'articolazione territoriale delle strutture centrali doveva essere mantenuta e difesa, sia in termini numerici che in termini di professionalità.

Nella nuova Banca, doveva essere confermata la pari dignità/opportunità dei diversi territori sia per quanto riguarda gli effetti sul personale che, più in generale, per quanto attiene le politiche creditizie, confermando, come in passato, indirizzi e attenzioni equamente distribuite e coerenti con la complessità storica di Banca dell'Adriatico così come era stata fino a quel momento conosciuta.

Il sindacato Uilca Banca dell'Adriatico, si impegnò all'epoca per presidiare con spirito unitario, assieme alle altre OO.SS, questo accorpamento inverso, operando collegialmente per determinare soluzioni eque e sostenibili per tutti i lavoratori coinvolti.

Nonostante l'impegno profuso dai sindacati, l'Azienda ha dichiarato di avere individuato 53 esuberanti di personale nelle strutture di Direzione Generale e di Area, così suddivise: 10 ad Ascoli, 16 a Pesaro, 9 a Pescara, 16 a Teramo e 2 in altre piazze.

Ha altresì specificato che l'allora dislocazione territoriale decentrata di queste strutture non avrebbe subito sostanziali modifiche.

L'Azienda ha comunicato la razionalizzazione di 19 punti operativi (16 filiali sarebbero state chiuse accorrandosi con filiali limitrofe e 3 filiali si sarebbero trasformate in sportello distaccato), rinviando a un momento successivo la definizione di eventuali ricadute.

I sindacati si sono lamentati del fatto che l'Azienda ha disconosciuto quanto riportato sull'intranet aziendale.

Per la gestione delle eccedenze di personale sono stati esclusi licenziamenti, ma l'Azienda ha prospettato una serie di condizioni gravi e pesanti in termini di mobilità territoriale, professionali ed economiche che i sindacati hanno ritenuto inaccettabili.

Quindi hanno ribadito che il confronto avrebbe dovuto portare a soluzioni a livello di Gruppo, coerenti con quanto previsto dal Protocollo del 19 ottobre rispetto alle tutele per i lavoratori coinvolti, come era stato confermato anche negli accordi di BIIS e Casse dell'Umbria.

I sindacati hanno evidenziato che i numeri delle eccedenze di personale non erano plausibili rispetto alla realtà operativa così come era configurata in un territorio molto esteso, che storicamente aveva necessitato di presidi distribuiti per un maggior ed efficace presidio della clientela.

Essi hanno ritenuto indispensabile definire accordi di tutela e garanzia dei lavoratori coinvolti, ricercando soluzioni a livello di Gruppo, senza penalizzazioni economiche e occupazionali.

Conseguentemente alla successiva acquisizione da parte di Intesa San Paolo di Banca dell'Adriatico, i sindacati, preoccupati per possibili ulteriori esuberi di personale, hanno sottoscritto un accordo con l'azienda in data 17 Marzo 2016. Tale accordo prevedeva:

premesso che:

- il Piano d'Impresa 2014-2017 prevedeva, tra le iniziative finalizzate alla piena valorizzazione del business, il governo continuo dei costi tramite la razionalizzazione della copertura territoriale e la semplificazione societaria e organizzativa;
- in tale ambito i competenti Organi Statutari delle Società interessate hanno deliberato l'operazione societaria – giuridicamente efficace entro il mese di maggio 2016 – di fusione per incorporazione di Banca dell'Adriatico S.p.A. in Intesa Sanpaolo S.p.A.;
- Intesa Sanpaolo S.p.A., in qualità di Capogruppo, con lettera del 10 marzo 2016 – che qui si dà per integralmente trascritta – ha pertanto provveduto a fornire alle Organizzazioni Sindacali la comunicazione prevista dalle disposizioni di legge e di contratto vigenti, avviando la relativa procedura;

– su richiesta delle OO.SS. è stata attivata la fase di consultazione e contrattazione in ordine alle ricadute sulle condizioni di lavoro dei dipendenti interessati, il cui rapporto di lavoro alla data di efficacia giuridica della predetta operazione sarà trasferito a Intesa Sanpaolo S.p.A.; si conviene quanto segue

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo;
2. a far tempo dalla data di efficacia giuridica dell'operazione – ai sensi dell'art. 2112 c.c. – il rapporto di lavoro del Personale appartenente all'azienda incorporata prosegue senza soluzione di continuità con Intesa Sanpaolo S.p.A., con applicazione delle norme e dei trattamenti tempo per tempo vigenti presso la stessa;

In particolare:

- l'inserimento del Personale appartenente all'azienda incorporata nell'organizzazione aziendale incorporante avviene nel rispetto delle professionalità acquisite ed in ottica di valorizzazione dei contributi operativi e di conoscenza dei singoli;
- in materia di previdenza complementare, o ferme restando le facoltà riconosciute dalle vigenti norme di legge, il Personale interessato dal trasferimento del rapporto di lavoro mantiene l'iscrizione all'attuale regime previdenziale alle condizioni di contribuzione a carico del lavoratore e del datore di lavoro nel tempo previste per la propria posizione; o per il Personale destinatario di forme di previdenza integrativa e/o complementare a prestazione definita, il periodo di servizio prestato presso Intesa Sanpaolo S.p.A. – ai sensi delle previsioni dei regolamenti/statuti degli specifici regimi – sarà considerato utile ai fini dell'anzianità di iscrizione alle stesse per il conseguimento del diritto a pensione e della relativa misura.

La continuità di iscrizione e di maturazione della prestazione al Personale trasferito è pertanto garantita, anche al fine di assicurare la piena attuazione delle previsioni degli accordi 29 luglio 2011 o 19 marzo 2014;

- in materia di assistenza sanitaria integrativa, il Personale interessato dal trasferimento del rapporto di lavoro, se iscritto al Fondo Sanitario di Gruppo, continua ad essere destinatario della complessiva normativa sulla base delle regole attuative dell'Accordo 2 ottobre 2010 e successive modifiche e integrazioni;
- Intesa Sanpaolo S.p.A. continua a mantenere le condizioni agevolate già applicate presso le banche di provenienza, comuni a tutto il Gruppo;
- per quanto attiene alle eventuali ferie arretrate, alle ore accumulate nella banca delle ore, alle festività soppresse e ai permessi ex articolo 100, VI comma, del CCNL 19 gennaio 2012 così come rinnovato con Accordo del 31 marzo 2015, relative al Personale interessato, Intesa Sanpaolo S.p.A. subentra in tutte le posizioni di debito/credito maturate nella società di provenienza fino alla data di efficacia giuridica dell'operazione;
- il Personale con rapporto di lavoro a tempo parziale conserva anche presso Intesa Sanpaolo S.p.A. il contratto part time già in essere alla data di efficacia giuridica dell'operazione alle condizioni pattuite;
- nei confronti del Personale appartenente all'azienda incorporata sono fatte salve le peculiarità della contrattazione aziendale, specificamente mantenute nell'ambito dei percorsi di armonizzazione.

Le Parti convengono infine che le dotazioni del “Fondo di Solidarietà per il personale” ex Banca Popolare dell'Adriatico non ancora utilizzate per le finalità del fondo stesso alla data di fusione saranno versate alla Fondazione Intesa Sanpaolo Onlus e che contestualmente si procederà all'estinzione del Fondo con attivazione delle procedure necessarie.

CAPITOLO 3

GENESI E SVILUPPO DI INTESA SANPAOLO

3.1. FUSIONE DEGLI ISTITUTI CHE HANNO PORTATO ALLA CREAZIONE DEL GRUPPO ISP

Intesa Sanpaolo S.p.A. è un istituto bancario italiano attivo dal 1° gennaio 2007, nato dalla fusione tra Banca Intesa S.p.A. e Sanpaolo IMI S.p.A.. I primi passi verso il processo di integrazione iniziano il 26 agosto 2006 quando i Consigli di Amministrazione delle due banche approvano le linee guida del progetto di fusione, ratificato poi il 12 ottobre 2006 e convalidato dalle rispettive Assemblee Straordinarie il 1° dicembre dello stesso anno.

Essa ha sede legale e amministrativa nella città di Torino e sede secondaria nella città di Milano. Le sue origini risalgono al 1563 con la fondazione dell'Istituto Bancario San Paolo di Torino.

La banca rappresenta il primo gruppo bancario in Italia per numero di sportelli e per quota di mercato, ed è inoltre parte del paniere dell'indice FTSE MIB, quotata nella Borsa di Milano. Le azioni rientrano nell'indice Euro Stoxx 50 e nell'Euro Stoxx 50 Banks. Nel 2022 ha conseguito un fatturato di 21,47 miliardi di €.

Il Gruppo Intesa Sanpaolo è uno dei principali gruppi bancari europei e il più grande presente sul territorio in Italia, con 13,6 milioni di clienti e 3.611 filiali. La storia della “superbanca italiana” parte nel 1998 con Banco Ambrosiano Veneto, Cariplo, il San Paolo di Torino e IMI S.p.A. e arriva fino ad oggi con la fusione del 2007. Leader in tutti i segmenti con una quota di mercato del 22% nei depositi

e 19% nei crediti, l'istituto vanta una presenza capillare degli sportelli e un livello elevato di penetrazione nei mercati locali.

Nel corso degli anni il Gruppo ha acquisito oltre 300 piccole realtà locali tra casse di risparmio, casse rurali, banche popolari e cattoliche, enti di diritto pubblico, monti di pietà e società ordinarie di credito. È da questo tessuto che si è generato l'ISP.

Intesa Sanpaolo nasce il 1° gennaio 2007 dalla fusione tra Banca Intesa e Sanpaolo IMI.

Il Gruppo Intesa Sanpaolo è il risultato dell'accorpamento di oltre trecento istituti di varia natura - casse di risparmio, monti di pietà, casse rurali, banche popolari, società ordinarie di credito, banche cattoliche, enti di diritto pubblico, banche di interesse nazionale - sparsi in oltre 189 località italiane.

La grande dimensione della Banca e il radicamento territoriale sono coniugati nel valore del rispetto delle specificità, grazie al quale non viene mai perso di vista l'individuo, pur puntando all'eccellenza, anticipando le sfide e puntando all'innovazione.

Intesa Sanpaolo promuove uno stile di crescita attento alla solidità patrimoniale e finanziaria, alla sostenibilità dei risultati nel tempo e alla soddisfazione dei clienti e degli azionisti e dalla vicinanza ai bisogni del Paese e dei territori.

Nel 2012 il Gruppo ha avviato la riorganizzazione delle banche umbre e, contemporaneamente, una strategia di riordino dei marchi volta alla semplificazione dei presidi operativi.

Nel 2013 dalla fusione per incorporazione della Banca dell'Adriatico nella Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno, nasce la nuova "Banca dell'Adriatico" che verrà incorporata in Intesa Sanpaolo tre anni dopo.

Per rafforzare la capacità di crescita, nel 2014 sono state incorporate in Intesa Sanpaolo la Cassa di Risparmio di Venezia e la Banca di Credito Sardo, seguite dalla Banca di Trento e Bolzano, dalla

Banca Monte Parma, dalla Cassa di Risparmio della Provincia di Viterbo, Cassa di Risparmio di Rieti e Cassa di Risparmio di Civitavecchia l'anno successivo.

Nel 2016 nasce Banca 5, grazie alla rilevazione di tutte le quote azionarie di Banca ITB.

Dopo l'acquisizione delle banche venete, nel 2018 Intesa Sanpaolo incorpora per fusione Banca Nuova S.p.A., Cassa di Risparmio del Veneto S.p.A. e Cassa di Risparmio del Friuli-Venezia Giulia S.p.A., Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna S.p.A. e il Banco di Napoli.

Nel biennio 2019-2020 si conclude il processo di incorporazione delle banche del Gruppo con la fusione di Banca CR Firenze S.p.A., la Cassa di Risparmio in Bologna S.p.A., la Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia S.p.A., Banca Apulia S.p.A., Banca Prossima S.p.A. e Banca IMI.

Nel mese di febbraio 2020 Intesa Sanpaolo ha annunciato un'Offerta Pubblica di Scambio Volontaria (OPS) sulla totalità delle azioni UBI Banca, aprendo così un nuovo capitolo della storia del Gruppo. Grazie a questa operazione è nata una nuova realtà leader in Europa nella crescita sostenibile e inclusiva.

3.2. RILEVANZA INTERNAZIONALE DEL GRUPPO

La rete globale di Intesa SanPaolo è costituita da banche controllate, attive in 12 Paesi tra Europa Centro-Orientale, Medio Oriente e Nord Africa e da una rete internazionale specializzata nel supporto alla clientela corporate composta da Hub Corporate, Uffici di rappresentanza, Filiali e Banche, presente in 25 Paesi.

Infatti, nell'ultimo triennio la Divisione International Subsidiary Banks del gruppo ha visto crescere gli attivi totali del 7% annuo e nel solo 2022 ha contribuito per il 14% all'utile netto del gruppo. Sono questi i risultati presentati martedì 4 insieme alle prospettive previste dal piano d'impresa 2022 – 2025.

La banca guidata da Carlo Messina ha una significativa presenza internazionale: l'attività della divisione si sviluppa attraverso 11 banche commerciali operative in 12 Paesi (Slovacchia, Repubblica Ceca, Ungheria, Slovenia, Croazia, Serbia, Bosnia-Erzegovina, Albania, Romania, Moldavia, Ucraina ed Egitto) e la società di wealth management Yi Tsai (Talento Italiano) in Cina, dove il gruppo conta anche una partecipazione di minoranza in Bank of Qingdao e Penghua Asset Management.

Le banche della divisione, che nei rispettivi mercati svolgono un ruolo di primaria importanza, si avvalgono di una rete di oltre 900 filiali in grado di servire circa 7 milioni di clienti. Si tratta peraltro di una divisione inclusiva e multi-culturale, con il 43% di donne in posizioni manageriali e il 63% a livello complessivo. Le oltre 300 persone dell'Head Office arrivano da 21 paesi e parlano 19 lingue.

Al conseguimento dei risultati hanno contribuito diverse linee d'azione, che si sono declinate nell'espansione delle attività di Investment Banking e Global Market, nel posizionamento del gruppo come partner di riferimento per le pmi italiane e nello sviluppo delle attività di Wealth Management & Protection.

Nell'ambito del digital banking, la divisione sta implementando un ridisegno della proposta digitale e un rafforzamento del modello distributivo omni-canale per accelerare la digitalizzazione dei clienti. Questo percorso è sostenuto da una maggiore convergenza IT su una piattaforma unica a livello di gruppo che coinvolge anche le principali banche della divisione.

Al sostegno all'economia reale e alle famiglie si sono accompagnate numerose iniziative per il sociale, la cultura e il raggiungimento degli obiettivi Net-Zero, a cui si sono aggiunti interventi straordinari per mitigare l'impatto della pandemia, aiutare le popolazioni colpite dal sisma in Croazia e Albania e favorire l'accoglienza dei profughi ucraini.

CONCLUSIONI

Dalla trattazione generale e dalla realtà storica della fusione degli istituti di credito presenti sul nostro territorio, si può desumere che tale istituto comporta un rilevante aumento della capacità economica del nuovo ente. Quindi, le fusioni possono essere un agevole strumento per aumentare la forza e la rilevanza delle aziende.

Tuttavia, come si è visto nella trattazione, spesso i dipendenti possono subire ripercussioni negative dall'istituto della fusione, in quanto l'accorpamento di più realtà differenti può portare ad una razionalizzazione delle filiali (nel caso delle banche) e quindi a possibili riduzioni di personale.

BIBLIOGRAFIA

Associazione Preite, "Il diritto delle società", U. Morera, G. Olivieri, M. Perassi, G. Presti, F. Vella, Bologna (a cura di), 2012;

C. Ruggiero, "La fusione aspetti civilistici e fiscali";

C. Santagata, "Le fusioni", in Tratt. Colombo-Portale, VII, 1, 2004;

C. Venturi, "La fusione e la scissione delle società. Le novità della riforma", Tuttocamere – Fusione e scissione, 2005;

https://www.milanofinanza.it/news/intesa-sanpaolo-incassa-il-14-dell-utile-dalle-sue-banche-estere-crescono-gli-attivi-202304041429045887?refresh_cens;

<https://www.intesasanpaolo.com/>;

<https://it.economy-pedia.com/11031772-bank-merger>;

<https://cislmarche.it/notizie/carisap-i-sindacati-temono-ulteriori-esuberi>.

RINGRAZIAMENTI

A mia madre, mio padre e mio fratello per avermi teso sempre una mano, confortandomi, stimolandomi e motivandomi. Siete fonte di ispirazione e di sostegno, le fondamenta della mia vita.

A mia nonna, per la forza trasmessa e per avermi sempre custodito nei suoi pensieri.

Ai miei amici, per essere stati sempre al mio fianco, sopportando i miei momenti di difficoltà e gioendo dei miei traguardi.